

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

IGNORANZA ADRIATICA DELL'ITALIA

Molto spesso mi sono domandato quale sia il motivo dell'indifferenza con cui la pubblica opinione recepisce gli avvenimenti che hanno coinvolto e che coinvolgono le popolazioni della ex Jugoslavia. Quantunque la televisione porti nelle nostre case, ed anche più volte al giorno, le immagini di distruzioni, di morti, di profughi, di bambini, non riesce a determinare una autentica emozione.

Autentica emozione che è mancata anche quando i nostri eroi sono stati abbattuti. Quanto sono caduti i nostri soldati.

Nonostante le immagini arrivano nelle nostre case accompagnate da commenti dove si ricorre all'iperbole quando il superlativo non basta, e quando non si sa cosa dire si indulge sulla leva del pietismo verso i bambini, verso i vecchi, sulle lacrime delle donne, tutto questo non suscita una risponidenza negli spettatori. Al caso, qualche epidemico "poveretti", e non di più.

Eppure si tratta di un conflitto che, ormai, da circa due anni si va svolgendo in uno Stato con noi confinante, e con il quale nel bene e nel male abbiamo avuto sempre contatti politici ed economici.

Un maggiore interesse, una maggiore attenzione, una maggiore reattività si nota a Trieste, Gorizia, nelle popolazioni a rilosso della nostra frontiera orientale, quasi che nelle zone dove il confine è terrestre, ci sia una più immediata attenzione.

Ma, scendendo da Trieste verso sud, e seguendo il confine marittimo, sembra che gli ottocento chilometri di Adriatico che separano la costa dalmata da quella italiana, costituiscano un filtro che annulla emozioni e reazioni.

Così, da Venezia in giù, la pubblica opinione resta indifferente o quasi.

Atonia? Autodifesa istintiva del proprio quieto vivere? Può anche essere. Ma crediamo che, quasi certamente, si tratti di scarsa conoscenza di quelle popolazioni, della loro storia, della nostra storia là dove si interseca con quella delle etnie jugoslave.

Quanti sapevano — prima dei recenti avvenimenti — che nel cuore dell'Europa esistevano popolazioni mussulmane. Che vi erano minareti e muezzin? Che in quel territorio balcanico, con noi confinante, accanto ai muezzin c'è il "pope" greco-ortodosso, antagonisti secolari del prete cattolico?

Legge 23 ottobre 1992 n. 421

Delega al Governo per la razionalizzazione della spesa pubblica

LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421.
— "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". — Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992.

(Omissis).

Art. 2.

(Pubblico impiego)

1. Il governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

che l'ipotesi contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che fa legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi

dacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista da rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, precedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamenti ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo gestionale;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della

Con il 1 gennaio 1993 l'Unione Europea a seguito del trattato di MAASTRICHT compirà un altro passo in avanti.

Riteniamo di buon auspicio formulare ai nostri lettori gli auguri per le prossime festività nelle lingue più parlate all'interno della Comunità.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE

Eppure l'Italia, con quelle popolazioni, — croate, serbe, bosniache, slovene, macedoni, montenegrine, albanesi — singolarmente o con loro miscugli o coagulazioni temporanee, si è politicamente confrontata ancor prima che, nel 1919, a Versiglia fossero state fittiziamente associate nell'allora Regno di Jugoslavia, oggi in piena crisi di dissociazione.

Se la Jugoslavia si formò ufficialmente nel 1919, l'Italia con quelle popolazioni ebbe a confrontarsi sin da quando i croati vennero "nella vigna a far d'parli", portando la bianca divisa austriaca.

E doveva esser così, poichè la Croazia, sino alla fine della prima guerra mondiale non fu altro che una espressione amministrativa dell'impero austro-ungarico.

Vienna, perduto nel 1866 il Veneto e Venezia, si servì dei croati per contrastare e contenere le aspirazioni dei tanti italiani che erano rimasti al di là dei confini. Ed erano gli italiani del Trentino, della Venezia Giulia, del Friuli, della Dalmazia.

ODDONE TALPO

(continua in quarta)

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

A) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro delle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentativa ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonomia ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri; stabilire

si entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui di ai numeri da 1) a 7) della presente lettera alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperienza di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attribuite ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica dono definite previa informazione alle organizzazioni sin-

(continua in seconda pagina)

DELEGA AL GOVERNO PER LA SPESA PUBBLICA

(dalla prima pagina)

quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentativo sul piano nazionale;

h) prevedere procedere di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziale della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrando sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predefiniti dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quella affidatigli citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei conti del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica, e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnandolo Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corri-

spondente all'attività svolta e che comunque costituisca assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automaticamente che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendo contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi da valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predefiniti; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione

pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico

ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedre e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, dell'articolo 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso

ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinare l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego.

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo, funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

LEGGE QUADRO SULL'ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP

DECRETO 9 luglio 1992: "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1992).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA'

e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI
SOCIALI

(OMISSIS)

Decreta:

Art. 1.
Rinvio.

1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 10, successivamente indicata nel testo col termine "legge quadro", relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle "intese" di cui alla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.

2. Con successivi decreti verranno dettati gli indirizzi relativi agli accordi di programma regionali di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del Ministro della sanità, di cui agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, della legge quadro.

3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali, formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge quadro.

Art. 2.

Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti

1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comune capofila all'uopo delegato che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali, i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore dell'accordo, altre pubbliche amministrazioni.

4. Per ambiti territoriali inferiori ad una area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunità, possono essere stipulate intese tra le amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.

Art. 3
Modalità

1. La richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, de-

corsi quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le provincie autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della provincia o ai sindaci o al presidente della comunità montana o al legale rappresentante del consorzio dei comuni perchè diano alla procedura.

2. Le modalità di formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, 142.

3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse disponibili.

4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le regioni esamineranno la possibilità di definire le modalità organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4 della legge quadro.

5. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di programma.

Art. 4.
Contenuti

Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale; l'ambito comunale può coincidere:

a) con quello del territorio della unità sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo stesso territorio;

b) con quello di tutte le unità sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico comune;

c) con il territorio di più comuni compresi nell'ambito di un'unica unità sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunità montana, si consorziano o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.

2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti scolastici per le provincie autonome di Trento e Bolzano, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria dei presidenti della provincia, altre pubbliche amministrazioni.

3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali e extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico funzionali e dei successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto, l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap anche attraverso l'individuazione delle priorità degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni o il sindaco del zionale, regionale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

2. Ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli arti-

12, comma 7, della legge quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, n. 250 del 3 settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988;

B) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge quadro;

c) la sperimentazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), e 5 della legge quadro;

d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;

e) le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli articoli 8, comma 1, lettera m), e 13, comma 1, lettera a), della legge quadro.

3. In particolare, gli accordi di programma provinciali, con riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le modalità e procedure di:

ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992 LE DOMANDE DI COMPUTO, VALUTAZIONE, RISCATTO, RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI E DEI PERIODI UTILI A PENSIONE

Nel prossimo numero del giornale provvederemo a pubblicare l'articolo 3 della legge 23 ottobre '92 n. 421, avente per oggetto la razionalizzazione della spesa pubblica, che riguarda la previdenza.

Poichè con il 1 gennaio '93 entrerà in vigore la nuova normativa, è opportuno che tutti i Colleghi, specie quelli con più di 20 anni di servizio, verificano presso il Provveditorato il contenuto del proprio fascicolo, così da produrre nelle apposite forme istanza volta a conservare i diritti acquisiti con la vecchia normativa (la possibilità di pensionamento anticipato e la determinazione dell'importo di pensione più favorevole).

E' indispensabile quindi che la documentazione di cui sopra venga presentata alla scuola entro il 31 dicembre 1992 per il successivo inoltrare per via gerarchica.

coli 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 13, comma 3, e 14 comma 6, della legge quadro, ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a partire dalla segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal decreto legge 25 giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:

a) definizione delle modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo circa le modalità di cui all'art.

a) individuazione degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) della legge quadro;

b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia formativa;

c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e l'individualizzazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge quadro;

d) utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;

e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazioni di handicap;

f) innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità

di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici precoci anche presso le famiglie per sviluppare interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologia e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31/7/1974, n. 416.

5. Negli accordi da programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonchè le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra cui gli operatori delle diverse amministrazioni, nonchè le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. E' considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.

8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, commi 5, 6, della legge quadro. Per detti corsi gli accordi dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione, finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione, l'aggiornamento educativo I.R.R.S.A.E., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1974, n. 419, di Università e di istituti specializzati con la possibile messa in comune di personale e mezzi finanziari.

La seconda parte verrà pubblicata nel prossimo numero del giornale

GIURISPRUDENZA

Per la prima volta una pronuncia della Cassazione ammette la competenza del giudice ordinario (Pretore) in causa di lavoro promossa da dipendenti della Pubblica Amministrazione in materia di diritti soggettivi (danno per ritardata immissione in ruolo, non essendo attribuito trattamento economico per il periodo coperto da efficacia giuridica retroattiva a seguito di decisione giurisdizionale).

Comincia a modificarsi la giurisprudenza delle controversie in materia di pubblico impiego, in modo destinato a rivoluzionare l'assetto precedente verso un rapporto di tipo privatistico.

Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili - di regolamento di giurisdizione n. 4502 del 31 maggio 1990.

Cinquantadue partecipanti al concorso magistrale bandito con decreto del Provveditore... del 30 settembre 1982..., risultati idonei e collocati in graduatoria proponevano ricorso al T.T.A.A.R.R. della Campania e del Lazio, il quale ultimo, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, annullava il provvedimento ministeriale (1), dichiarando il diritto dei ricorrenti ad essere immessi in ruolo dal 1 settembre 1983.

A ciò provvedeva il Ministero, ferma la decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983, ma con decorrenza economica dalla materiale assunzione del servizio.

I suddetti ricorrenti adivano, quindi, il Pretore..., in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi, ai sensi dell'art. 1218, c.r., l'illiceità dell'attività amministrativa e il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patito in diretta conseguenza di quell'illecito comportamento e corrispondente alle retribuzioni non percepite, con interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno conseguente alla mancata regolarizzazione della correlativa posizione assicurativa e previdenziale ed all'ulteriore risarcimento per lucro cessante, sempre maggiorato d'interessi e rivalutazione e con le relative statuizioni di condanna.

In pendenza della causa, gli stessi ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, cui ha resistito il Ministero della pubblica istruzione...

Motivi della decisione - Con la istanza di regolamento della giurisdizione si sostiene che, sulla controversia proposta dinanzi al Pretore..., quale giudice del lavoro, essa appartiene al giudice ordinario.

Richiamando quanto già dedotto dinanzi al pretore, i ricorrenti deducono che, avendo il giudice amministrativo accertato l'avvenuta instaurazione del rapporto d'impiego e dichiarato l'esistenza del loro diritto soggettivo alla immissione in ruolo, annullando l'atto con il quale erano stati soppressi i posti residuati all'assegnazione ai vincitori del

concorso, da tale atto, lesivo del loro diritto soggettivo, era derivato un danno, rappresentato dal mancato introito delle retribuzioni, essendo stato loro preclusa la possibilità di prestare servizio dal 1 settembre 1983, data in cui il giudice amministrativo ha dichiarato costituito il rapporto d'impiego, al 1 dicembre 1986, data dell'assunzione in servizio, dalla quale decorrono per l'impiegato i diritti patrimoniali direttamente nascenti dal rapporto d'impiego.

La tesi dei ricorrenti è fondata.

Occorre premettere che questi impugnarono davanti al giudice amministrativo l'atto con il quale il Ministro della pubblica istruzione dispose che i posti rimasti disponibili, e relativi al 50 per cento destinato al riassorbimento dei soprannumerari, se non utilizzati per mancanza di aventi titolo specifico, non erano assegnabili ai vincitori di concorso, ma dovevano formare oggetto delle successive operazioni di riassorbimento e, pertanto, dovevano essere soppressi.

Poiché alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego sono assoggettate le controversie concernenti il relativo rapporto (già costituito) e non anche quelle attinenti ad interessi anteriori alla costituzione del rapporto, come, ad esempio, le controversie che investono le procedure di concorso e gli atti di nomina o di diniego di nomina, è evidente che i ricorrenti adirono il giudice amministrativo in sede d'impugnazione dell'atto con il quale i posti loro destinati erano stati soppressi: ossia in sede di giurisdizione di annullamento dell'atto amministrativo e non già in sede di giurisdizione esclusiva.

Giudicando in tale sede, il T.A.R. del Lazio (dec. 8 giugno 1985 n. 878) ha ritenuto "che, mentre della legge n. 270 del 1982, l'Amministrazione ha l'obbligo, e non la mera facoltà discrezionale, di ricoprire mediante nomina dei graduati del concorso pubblico non solo i posti previsti nel bando, ma anche quelli che saranno disponibili, con l'unico limite della validità biennale della graduatoria"; e "che l'art. 2 della citata legge, nel porre un vincolo all'operato dell'Amministrazione, crea in corrispondenza una posizione di diritto soggettivo nei candidati collocati utilmente nella graduatoria del concorso in ordine alle nomine sulle cattedre o posti messi a concorso o divenuti disponibili".

Da tale decisione, confermata dal Consiglio di Stato, (dec. 26 luglio 1986 n. 567), è stato affermato, quindi dei ricorrenti ad essere immessi in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 1983; e l'Amministrazione vi si è adeguata, precisando tuttavia che, mentre la decorrenza degli effetti giuridici era quella indicata nelle richiamate decisioni, la

decorrenza degli effetti economici doveva corrispondere alla data della effettiva immissione in servizio, individuata nel 1 dicembre 1986.

Tale provvedimento, che si uniforma al principio generale posto dall'art. 9 del T.U. sugli impiegati dello Stato 10 gennaio 1957 n. 3 (secondo cui diritti patrimoniali dell'impiegato decorrono dalla effettiva assunzione in servizio, viene implicitamente ritenuto corretto dai ricorrenti, i quali fondano la loro pretesa risarcitoria proprio sul rilievo che l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, concretatosi nella soppressione dei posti, ha determinato la ritardata assunzione in servizio, che, se l'Amministrazione non avesse violato la legge, sarebbe avvenuta in coincidenza con la decorrenza giuridica del rapporto.

E' evidente, che, una volta affermato dal giudice amministrativo il diritto dei ricorrenti ad essere immessi in ruolo sin dal 1 settembre 1983 ed una volta formatosi il giudicato su tale statuizione, la posizione soggettiva, che essi hanno posto a fondamento della domanda al pretore, è di diritto perfetto, sicuramente azionabile, in via di principio, davanti al giudice ordinario dopo la dichiarata illegittimità dell'atto amministrativo e la lesione del diritto soggettivo che ne è derivata.

Peraltro, proprio perchè i ricorrenti agiscono ora, nell'ambito del rapporto d'impiego, da ritenere costituito, in virtù del giudicato amministrativo, sin dal 1 settembre 1983, si tratta di stabilire se il diritto azionato trae causa immediata e diretta dal rapporto di pubblico impiego ovvero si configura come diritto patrimoniale consequenziale.

Al quesito deve risponderci nel senso della seconda alternativa.

Cme si è osservato, i diritti patrimoniali dipendenti dal rapporto di pubblico impiego decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. I ricorrenti, che convengono con tale principio, non fanno omettere il diritto alla retribuzione nè fondano la loro azione sul semplice ritardo nel pagamento di una retribuzione nè fondano la loro azione sul semplice ritardo nel pagamento di una retribuzione spettante; ma agiscono, sul piano risarcitorio, per far valere un diritto che assumono essere sorto proprio perchè non possono ottenere la retribuzione, per effetto del colpevole comportamento dell'Amministrazione che, avendo precluso illegittimamente la concreta realizzabilità della loro assunzione in ruolo, aveva illecitamente leso il loro diritto soggettivo all'assunzione stessa.

Deve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. P.Q.M. - La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Scuola

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

e Lavoro

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 10/12/1992 - Stampato il 14/12/1992

IGNORANZA ADRIATICA

(dalla prima pagina)

Da quell'anno fatale di Lissa soprattutto in Dalmazia, i croati, sotto la spinta di Vienna, cominciarono a manifestare un progressivo antagonismo verso quanto fosse italiano.

Se il romanticismo concorse a formare l'unità d'Italia, in Croazia fu l'illirismo che, nella seconda metà dell'ottocento, determinò una presa di coscienza politica di quelle popolazioni.

E la lotta venne sostenuta e graduata da Vienna, perchè il potenziale culturale dei dalmati, educati sino al 1866 quasi tutti all'Università di Padova, costituiva una mina vagante nel contesto dell'impero austro-ungarico. Mina che doveva esser se non disinnescata, almeno condizionata.

Lotta dura, poichè quelle terre vi era un'Arena a Pola, un Palazzo di Diocleziano a Spalato, che costituivano il sigillo della romanità. Dunque anche nei più piccoli paesi, le bifore, i palazzotti, le da pozzo, la stessa struttura urbana con le calli, con i campielli parlavano di Venezia e nello stesso dialetto.

I nessi culturali, potenti e insopprimibili, con l'Italia si imponevano.

Se nel 1516, un dalmata di Zara, Gian Francesco Fortunio, nove anni prima del Bembo, per i tipi di Bernardino Vercellese, aveva dato alle stampe in Ancona le prime "Regole grammaticali della volgar lingua", ecco la figura di un altro dalmata, di Sebenico, Nicolò Tommaso che dava all'Italia il dizionario dei sinonimi e quello della lingua italiana.

Per questa istintiva e naturale proiezione della Dalmazia verso la penisola, l'Italia ufficiale dovette confrontarsi, con Vienna prima, con la Jugoslavia

poi, ancor prima che nascesse, ed il contenzioso dura ancora.

Contenzioso nel quale la nostra diplomazia ha quasi sempre giocato in difesa, raccogliendo più insuccessi che successi. Per disinteresse, per remissività? Siamo più portati a credere per ignoranza delle situazioni storiche, politiche, culturali.

Ed anche oggi, quando lo Stato che ci era stato di fronte si è distolto, non sembra che la Farnesina abbia saputo — almeno finora — cogliere il momento, anzi ha riconfermato con le nuove entità statali i vecchi trattati ed i vecchi accordi, dimostrando una volontà di conservatorismo proprio in mezzo al dinamismo di un'Europa che cambia. Forse tornando a quella precedente al 1918, ma che cambia.

E tutto ciò fa pensare. Al di là della politica esistono le immutabili realtà determinate dalla geografia, che impongono le scelte degli Stati. Come lo impone la geopolitica di un bacino Adriatico, che non può non andare inteso nella sua interezza.

Ed allora non dobbiamo meravigliarci se i mass-media non riescono a creare tensioni ed emozioni. L'italiano ignora la storia delle terre che sono al di là dell'Adriatico, ne ignora le storiche aspirazioni. E non può essergli fatta colpa.

La storia in Italia, quella successiva al 1918, non deve essere insegnata, o, se insegnata, solamente secondo una interpretazione di parte, anche se oggi quella parte è caduta nel dissolvimento degli stessi suoi principi. Perciò si ignora. Perciò si osserva, ma non si vede. Perciò non si immagina che ad un dato momento, assolutamente sguardati dalla nostra ignoranza, potremo esser chiamati ad assumere responsabilità e decisioni.

ODDONE TALPO